

BGE 38 II 533

Bundesgericht (BGE), 1912-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_38_II_533

FR: ATF 38 II 533

IT: DTF 38 II 533

Volltext

;;32 Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 8. - ~ie eine
ber nerl>fiinbeten ~orberungen, bieieueige bOll 64,250 tyr., tft nou ber ~eflagten fdjon bor
ber fantonalen :3n~ ftQna ",eber i~rem }Beftanbe nod} ber Sjö~e n't(~ l>efrttten roorben,
oie anbere non 18,980 tyr. 60 @;t6. nur ber S)ö~e nnd}. stIud} bie le\ltere }Befretung ~at
~eute bie ~eflagte nicfJt me~r nufred}t er~illten. ~6 finb alfo nunme~r neibe tyorberungen
a(ß fold}e an~ erflnnt unb e6 fragt fldj nur nodj, Ob i~nen uerremenebare @egen:
forberungen ber lBeflagten entgegenfte~en. Sjiebei ift eal.lon aUß: augegen, ba~ bie
~emdjunng für foldje ~orberungen nidjt nlf~r ftattfinben fann, 9iniid)tIidj beren bie
lBefragte erft @liu6igerin gemorben tft, nadjbcm il)r bie jtIägerhl bit ~erl>fiinbung
angeaeigt l)atte, nIfo erit uadj bem 15. S!(uguft 1900. ,8mar ergibt fid) bie6 nidjt au~ einer
aU6brüd'tidjen ~eftilUmuttg be~ no~t, roie 6et ber %orberungsabtretung (S!(rt. 189 QQ9t).
"UUein menn audj ba~ lRedjt beß ~ fan b gliu6igerß an ber ß=orberung ",eniger meit ge9t
a(~ ba~ bem 3efitonar aI~ ./5;igenrümer" 3ufttgenbe I ;0 liegen bodj bie ~er9iuniffe in
S)infh{lt iluf bie borHegenbe lirage in heiben (YiiUen gleidj, inbem 9ift~ lillie oort
(tu6gefjdjloiiien fein muj), bau ber ~ered)ttgte burcft uUcfltrügHd) erf± entfteQen'oe ~in
wenbungen gegen bie ~orberung in feiner einmal et}uorbenen medjt~fteUung
benctdjteHigt IU erbe (bergt aucfJ Sj a f ne r, Jtom- mentar ~rt. 215 m:6f. 2; :m i f l u n '0,
stommentar 3um \5adjen. redjt bes ß@~ S!(rt. 260 fit 2; ~(f f 0 (t er, ßeitfd)rift beß beruf-
fdjen ~uriften\.)ereitW 25 i6. 6; :J(0 if er, Droit des obligation8, 15. 316). ~ei ben brei Mn
ber 5Ben"gten erQ06enen @egenfor'oerungen ergibt fid) nun llber bie ~n.öglidjkeit ber
~erred)nung au~ ben ~ftfn fofgenbes: ~if be~aul>tete (Yorberung \)on 347,132 l5;r. ",llrbe
)on ber ~ef{(lgt~a ,;lt~ med)t~n(ld)folgerin ber fd)meiaerfdjen @efeUd)aft für
eleftrcd)emifdje 3nbuftrie UC.-@. mi'oertl.:tgemeife in eiuem im ,Su9re 1904 uon ~ottetat
gegen fie uor ~Rid)teramt lBem ange906enen ~ro3efie geltenb gemadjt. ~6 9anbelt fid) um
Sd)nbenerfa\lanfrüdje I bie auf einen im ,3a~re 1898 aroifdjen ber @efeUd)ctft rür
eleftrcdjemifdje ,3nbuftrie unb ~ottera.t n6- ge;cI;foifenen ~aUebetrag geftü~t ",er~en, unb
'oie, fomeit fie 6e- fte9en, bnblrdj auf 'oie ~eflctgte übergegangen finb, bau biefe infl)I~le
einf6 am 16. Dfto6er 1903 mit jener @efeUd)aft nli. 4. Obligationenrecht. N° 85.
gefjdjuffenen ~ufionßnertrageß beren ~ftiben unb ~llffiuen 116er- naQm. Somit tft 'oie
.!Benllgte erft brei ,3llQre, uadjbem 19t 'oie ~ervfanbung uom 13. S!(uguft 1900 llngeaeigt
",orben rollr, ~orberungsgläubigerht ge",orben. ~llß @ {eidje gilt, nlldj ben eigenen
llfuglllien ber lBeflagten, für 'oie aroei llnbern tyorberungen: Sie erfliirt feIbft, blIB fie bie
~orberung ~Ul>ont erft nm 25. ~uguft 1903 abtretung~",eife eworuen 9illbe unb bau i9r bie
@eridjt~foften&etriige im @rllubünbn~roaeffe erft in ben Sa9ren 1906 unb 1907
augefl>rodjen morben feien. ~ine ~erred)nung ift fonlldj bei IUen brei ~orberungen
IU~lJefdjloffnen. lD damit ",irb bie ljrage i9reß redjtlidjen }Beftanbe~ gegenftanb6(oß,
e6enfo ber &ntrag ber ~ef(llgten, e6 frie bie }Beurteilung ber stillge bi~ 3ur ~debigung be6
~erner~toaeffe~ au fiftieren. ~emlldj ~ilt baß ~unbe6geridjt erflnnt: ~ie .!Berufung ll'irb

aligerioiefen unb bll~ Ilngefodjtene Urteil be6 @ertdjt690fe6 beß ll. Jtreife~ für ben lBe3id ~euf uom 27. :ve3em6er 1911 befUHigt, mit ber ~obififa:tion immer9in, bct% baß ~i~pofitib 1 be~ genannten Urteil6 geftrid)en ",irb. 85. Sentenza. 4 ottobre 1912 della Ia Sezione civile nella causa Ditta. ReIbUng & C' J attrice, contro Ditta. F. Scazziga. & C., convenuta. Art. 1 co e 81 OGF. Semplici trattative preliminari, senza effetto giuridico, 0 contratto di locazione d'opera 't Questioni di diritto e di fatto ; pl'ova testimoniale 0 da documenti. Il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino decise eon sen tenza 13 settembre 1911.: La domanda petizionale e respinta. Appellante la parte attrice, la quale chiede ehe, in liforma deI pronunciato dell'istanza eantonale, si giudichi: 1 0 In linea principale : La Societä. in nome collettivo F. Scazziga & C. in l\;luralto 534 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. MaterielIrechtliche Entscheidungen. e COndannata a prestarsi all'adempimento 9-e1 contratto eon- cluso eolla Ditta attricee. 2° Subordinatamente: Al risarcimento danni neUa somma ehe sara stabilitadal giudice in separata sede di giudizio. La convenuta domanda ehe si confermi puramente e sem- plicemente la sentenza appellata. NeUa seduta 4 ottobre 1912, presenti le parti, le quali confermano verbalmente le loro conclusioni, il Trihunale federale, Considerando in latto : _4. - La controversia verte tutta sulla questione cli sa- pere, se la Ditta eonvenuta, F. Seazziga & C. in Muralto, nei suoi rapporti con la Ditta attrice, G. Helbling, sia addivenuta ad un vero eontratto di loeazione d'opera, oppure se tali trattative e eorrispondenze non abbiano sOl'tito l'effetto di obbligarla giuridicamente. La Ditta Scazziga & C., Hotel du Pare in Muralto, aveva, nell'autunno t905, l'intenzione di dotare il suo alb ergo di un impianto eompleto di risealdamento (lavanr! eria ece.), di appareeehi sanitari e di un generatore di acqua calda. Con l'ettera t6 dicembre 1905, la Ditta attricee, rappre- sentata in questa circostanza dal suo viaggiatore Ed. Schae- deli-Straub e daU'ingegnere Fede'rieo Bender, spediva agli architetti Ghezzi e Casserini in Loarno. addetti ai layori di ampliamento e di ristauo di detto albe~go, due diversi pre- ventivi (ni 4229-4230), concernenti le installazioni sanitarie (non vi e cenno degli altri progetti, dl risealdamento ecc., ecc.), oftrendosi a dare le spiegazioni necessarie. I due pre- ventivi, benehe aventi per oggetto il medesimo lavoro. diffe- rivano nel prezzo a motivo della qualita degli appareeehi, nel Funo piiI dispensiosi ehe nell'altro. Il 27 dicembre 1905 avveniva in Locarno un eonveO'110 tra e i signori Schaedeli eBender, da nna parte, ed i signori F ede- rigo Scazziga, Olinto Scazziga (socio della convenuta. dal- l'altra. Vi intervennero, salvo qualche momentanea a5senza, anche gli architetti Ghezzi e Casserini. , j I 4. Obligatioßen"echt. :i" I" \~, . Sul rislilitato pratico di queste trattative del 27 dicem- bre 1905, che furono lunghe elaboriose, differiscono essen- zialmente le parti. Helbling & C. vi ravvisano un aeordo eompleto in tutti i punti eoncernenti le installazioni sanita- rie, mentre la eonvenuta sostiene ehe non si addivenne a nessuna eonclusione, particolarmente a nessun contratto Je- finito. Intanto, il giorno suceessivo (28 dicembre 1905) 10 Schae- deli scriveva aHa convenuta : 40 Ho il vantag: o di confermarvi con la presente la com- » missione che voi ave te trasmesso a me ed al llostro iuge- » guere sigr Bendei', coneernente le instai.lazioni sanitarie » deI nuovo vostro Hotel du Pare a Locarno, commissione > basata sul nostro preventivo n<> 4229, con t[ualthe l1lotlit!- » cazione, per la somma totale di fr. HOOO. » Il nostro ingegnere sigr Bender e ritornato ieri a Zm'igo. "» tiOllde vi mandent «eonferma definitiva e corl'etta» per " ritorno di eorriere. COLLie ad intesa verbale riceverete » altresL senza rital'do, i progetti e preventivi per la nuuva. » layanderia combinata col servizio dell' acqua calda >} ece., ecc. 11 ;) gennaio 1906 la DiUa attrice scrive di nuovo agli architetti Ghezzi e Casserilli, in relazione al convegno avve- nuto il 27 dieembre precedente, ringraziando per l'ordilla- zione ricevuta e rimettendo accluso ({ un devis

eOllfirmatif. (4239) per le installazioni sanitarie. Aggiunge che spedirà successivamente dei preventivi e disegni concernenti il servizio di acqua calda e l'installazione della lavanderia. Questa lettera venne consegnata alla convenuta solamente il 12 successivo. Il 10 gennaio 1906, la convenuta risponde all'attrice ed è seguita da: "Preso cognizione delle proposte di contratto che ci furono rimesse ieri dai signori architetti (Ghezzi e .. Casserini, non vediamo esposto nel sistema di spesa » dell'impianto per la generazione dell'acqua calda e, da allora, da unirsi al devis suddetto, indispensabili per richiedere » le garanzie di una buona installazione e funzionamento. «i ..., facciamo anche osservare che non confermate rogatorio 536 A. Oberste Zivilgerichtsinstanzen - L. Materielle rechtliche Entscheidungen. » d'urgenza delle latrine indicate, che devono funzionare: già per la metà di febbraio, e che la rimanenza delle altre: opere dovrebbe eseguirsi entro la fine di marzo.» Poi, esposto il modo e l'epoca di pagamento per tutto l'importo: la convenuta aggiunge: «Se per martedì sera (16) non ci farete tenere il devis definitivo, in base a quanto dettovi sopra, saremo costretti a rivolgere ad altra Ditta, ... ritenendo inutile proseguire nelle trattative con la vostra » Casa.» Il 15 gennaio 1906 Scazziga & C. telegrafavano all'attrice in questi termini: «Se per domani non avremo progetto ... completo per definire trattative, tratteremo con altra » Firma Segnò quindi diverse corrispondenze, sui dettagli delle quali non importa insistere. Ci furono inoltre altre verbali trattative che però nulla mutano alla situazione creata dallo scambio delle lettere citate. Per lettera 19 gennaio Scazziga & C. rompono definitivamente ogni ulteriore carteggio dicendo che in conferma di quanto fu significato verbalmente il giorno prima non intendono accettare l'ultima offerta Helbling (del 18 gennaio); che tengono a disposizione dell'attrice l'incartamento ricevuto e che hanno avvertito i loro architetti della loro decisione. B. - 11 risultato della laboriosa prova testimoniale riesce contraddittorio; i testi della parte attrice e quelli della parte convenuta fecero deposizioni, si può dire, diametralmente opposte. Schaedeli e Bender (assunti ambedue senza giuramentata perche, dice l'istanza cantonale, indirettamente interessati all'esito della causa) dichiararono formalmente che nel prefato convegno del 27 dicembre 1907, le trattative - che si aggirarono secondo i due testi esclusivamente sull'impianto degli apparecchi sanitari - condussero a perfetto accordo sul prezzo (fr. 14(00), sui progetti ecc. ; che essi, quando il 27 dicembre partirono da Loarno, avevano la perfetta convinzione che il contratto, che formò l'oggetto del convegno 27 dicembre, era perfetto ed era: aveva acquistato forza di 4. Objektionrecht. No 85. legge tra le parti ». Diverse suonano le deposizioni dei testi della parte convenuta. Tanto Ghezzi che Casserini (quest'ultimo esposto senza giuramento per causa di parentela con F. Scazziga, socio della convenuta) affermano concordemente e sostanzialmente che un contratto fra le parti per la fornitura degli impianti ed apparecchi in questione non venne mai concluso. Essere stata, già fin da principio, l'intenzione della convenuta di dare tutti i lavori alla stessa Ditta a forfait cumulativo e non di scindere la trattazione dell'affare concernente e gli apparecchi sanitari e il servizio di riscaldamento e l'impianto di un generatore di acqua calda in separate convenzioni. Aggiungono che tutti i contratti della convenuta circa il restauro e l'ampliamento dell'albergo, anche quelli di minore importanza, furono redatti per iscritto, col modo di procedere esatto e meticoloso nel trattamento di tutti gli affari da parte del sig. F. Scazziga ; che, anzi, quasi tutti questi contratti, anticipatamente discussi coi testi, venivano da loro, testi, dettati e solamente dopo dalla convenuta sottoscritti. Nello stesso senso si pronunciano gli altri testi della convenuta (Cavadini Eugenio, Motta Federico, Dottor Luigi Male), aggiungendo omettendo ognuno, secondo la parte che essi ebbero nei fatti di causa, tutto l'altro parti-

colare ehe non e necessario rammentare. I testi Brogginì Giannetto, Conti Enrico ed altri, fornitori od impresari della convenuta, confermano tutti, in modo concorde, ehe la convenuta non tralaseiava mai di stendere i loro rapporti contrattuali per iscritto. C. - Da questi fatti e prove le due parti traendo esecutive eonclusioni, l'attrice domandava con petizione 15 aprile 1906 : Che la Società in nome collettivo F. Scazziga & C. in Murto fosse condannata a prestarsi all'adempimento del contratto con la Ditta attrice.; ehe, subordinatamente, fosse tenuta a risarcirle i danni per rifinita esecuzione del contratto nella somma di fr. 7652.70 0 neUa misura ehe sarà fissata dal giudice 0 da persone perite, e, in linea puramente eventuale, ehe Federico Scazziga, socio della Ditta F. Scazziga. 588 A. Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Matellrechliche Entscheidungen. & C.; fosse ritenuto personalmente responsabile del danno e condannato a rifonderlo nella somma di fr. 7652.70. La convenuta invece conchiudeva nella sua risposta al rigo tutto puro e semplice della domanda petizionale. E d'uopo avvertire ehe le domande petizionali concernenti l'ammontare (la quantità, non il principio) del danno (fr. 7652.70) e la responsabilità personale del signor Federico Scazziga furono, all'atto dell'interrogatorio del 24 novembre consentite la parte avversa, abbandonate dall'attrice, sotto espressa riserva di farle valere in separata sede dopo l'emanazione della sentenza sulla domanda principale. L'istanza cantonale non aveva dunque altro compito che quello di pronunciare su una domanda principale circa l'obbligo della convenuta a prestarsi all'adempimento del contratto e quella subordinata concernente il risarcimento dei danni, astrazione fatta da ogni quantità od ammontare dei medesimi. Si avverte poi, ehe, in seguito, la convenuta affidava i lavori tutti in questione ad altra Ditta Brunschwyler & C. ehe li condusse a termine e ehe, nel corso dell'istanza, una società anonima « D-éo » subentrava, per ogni effetto di legge, quale parte attente nella causa. E. - L'istanza cantonale ha respinto la domanda. Ne la prova documentaria, dice essa in sostanza, ne quella testimoniale, hanno confermato la pretesa conclusione del contratto; non le lettere 28 dicembre 1905 e 3 gennaio della Ditta attrice aHa convenuta, ehe sono documenti unitari, emananti da persone che rappresentavano la Ditta Heibling e contraddetti dalla successiva corrispondenza Scazziga; non le risultanze testimoniali, poiche le sole favorevoli (Ben-è: e Sehaedeli) aHa tesi dell'attrice sono in aperta contraddizione con le deposizioni di tutti gli altri testi' derivano inoltre da persone ehe, per essere state rappresentanti della Ditta Heibling, furono sentite senza giuramento a solo titolo informativo e la loro testimonianza non ha quindi che un valore conclusivo relativo»; In diritto: 1. - La sentenza impugnata riguarda il merito della questione ed e quindi di esecuzione di sede. A. 4. Obligationenrecht. N° 85. 539 non osi la resistenza ehe, per convenzione delle parti 24 novembre 1906, il Tribunale non e chiamato ehe a giudicare sul principio, non pia sulla quantità dell'obbligo di risarcimento. ~io nondimeno, la sentenza del Tribunale sarà definitiva, la causa, come e posta oggi, definitivamente liquidata; e perciò non si può pretendere ehe si tratti di un giudizio parziale o preparatorio. Vero e ehe, poiche l'esecuzione dei lavori fu affidata ad altra Ditta (Brunschwyler & C.) e da questa ultimata e ehe quindi 180 convenuta non può essere tenuta all'adempimento del preteso contratto, la prima domanda sarebbe, in se, senza oggetto; ma dessa forma tutavia la base dell'azione eventuale per la constatazione dell'importo del risarcimento e dell'obbligo astratto della convenuta di rifazione dei danni; ha uno scopo ed un oggetto in eio, ehe tende a far constatare ehe tra le parti fu stipulato un vero e proprio contratto. 2. - L'istanza cantonale opina ehe il nodo della questione stia nel decidere, se la conclusione del contratto sia stata provata; a quest'uopo essa ha vagliato 180 forza probatoria dei documenti e dei testi ed e arrivata ad una conclusione negativa. Per

quanto concerne i testi, l'istanza cantonale afferma che le deposizioni di Schaedeli e Bender non hanno forza probatoria, mentre esse sono distrutte da tutti gli altri costituiti che dichiarano, concordemente, non essere stato concluso nessun contratto ed essere sempre stata intenzione delle parti di riservare la forma scritta. Se è corretto l'avviso dell'istanza cantonale che tuttora la causa si riduce a una semplice questione di prova, questo Tribunale sarebbe vincolato dalle constatazioni di fatto summenzionate e l'appello dovrebbe, in tal caso, essere senz'altro respinto. E d'uopo quindi anzitutto esaminare se sotto il punto di vista della motivazione cantonale e conforme all'articolo 80 del diritto federale o se, per avventura, non urta con le norme ammesse da questa sede. La questione fondamentale, se vi fu contratto perfetto, e certamente, in se, una questione di diritto, non di fatto; di fatto sono soltanto le circostanze, gli indizi, le premesse, da cui si deve concludere all'esistenza od all'inesistenza di un contratto. Se dunque i testi, nel dichiarare che non intervenne contratto, procedettero per via di ragionamento argomentando dalle loro percezioni fisiche, la loro testimonianza è piuttosto la loro opinione non verine avrebbe questo giudice, come quella che esprimerebbe non circostanze di fatto, ma apprezzamento giuridico dei fatti (art. 81 OGF). Ma non una prova che i testi abbiano voluto esporre la loro opinione anziché raccontare cose vedute ed udite, sulle quali l'istanza cantonale poi fondò il suo criterio di indole giuridica. Infatti, scopo dell'audizione dei testi, come risulta dalle domande concrete e precise poste dalle parti, è quello di informare il giudice sulle circostanze di fatto. E le risposte dei testi si riferiscono, in parte almeno, a fatti concreti; così, per esempio, la deposizione Ghezzi, secondo la quale alla presenza del teste «non fu mai parola di una infrazione impegnativa»; e quella del Motta che dice: «vi furono soltanto fatti». Parimenti precise e concrete sono le deposizioni dei testi sulla circostanza, che la Ditta convenuta non sarebbe mai di redigere per iscritto i patti anche di minore importanza. Se da questo fatto solo i testimoni inferissero che per mancanza di scrittura - non per deficienza di manifestazione verbale e concludono di volontaria - non fu contratto perfetto, le loro deposizioni non sarebbero conclusioni né vincolanti questa sede. Ma i testi aderiscono a queste circostanze non come ad una loro conclusione, ma come ad un fatto da quale deducano che, poiché la Ditta convenuta non era mai solita obbligarsi senza scrittura, non sia da presumersi che abbia voluto, eccezionalmente, fare altrimenti questa volta quando trattavasi di negozio di molta importanza. 3. - Vero è che queste considerazioni non risolvono il quesito se la prova testimoniale non sia irrilevante e, dal punto di vista del diritto federale, del tutto superflua. Se non è, la risoluzione di tale questione non sarebbe necessaria che nel caso di una corrispondenza stessa si riscontrassero gli estremi del contratto perfetto, non quando la corrispondenza è destinata semplicemente a dar ragguaglio sulle trattative verbali delle parti. A ragione 4. Obligationenrecht. NO 85. 541 l'istanza cantonale non attribuisce rilievo particolare alle lettere 28 dicembre dell'attrice alla convenuta e 3 gennaio agli architetti di questa; essa dice che queste lettere sono documenti unilaterali e che il loro contenuto è contraddetto dalla successiva corrispondenza Seazziga. Ma ciò non basta. Si tratta piuttosto di sapere, se la convenuta non era tenuta a rispondere subito a queste lettere, contestandone il contenuto e quali conseguenze si debbano dedurre da un eventuale ritardo di tale contestazione. E pare che in atti che la lettera 3 gennaio 1906 non pervenne che il 12 nelle mani della convenuta; e pure vero che il giorno successivo la convenuta vi rispondeva con la lettera prefata del 13 gennaio 1906. Incerta non rimane che la situazione creata dalla lettera 28 dicembre 1905. E fuori di dubbio che sarebbe stato cosa più prudente e maggiormente conforme agli usi com-

mereiali, se a questa lettera fosse stato risposto subito. Ma essa faceva espressamente menzione di una « sentenza definitiva e corretta » che avrebbe seguito e la convenuta, prima di agire, poteva in buona fede attendere questa sentenza « definitiva » e conferma che poi le pervenne nella lettera 3 gennaio 1906, alla quale, appena avuta (12 gennaio 1906), F. Scazziga & C. risposero immediatamente. 4. - La sentenza deve quindi essere confermata, per quanto concerne la prima domanda. E con ciò cade il secondo punto della petizione che riguarda la questione se, in via generale, la convenuta sia tenuta o meno alla rifazione dei danni per inadempimento del contratto; pt'01~uncia : L'appellazione dell'attrice è respinta e confermata la sentenza appellata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.